

COMUNE DI SPILINGA

(Prov. di Vibo Valentia)

tel. 0963/ 65035– fax 0963/605802

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.n° 1833

ORDINANZA N.3 DEL 06/08/2018

“DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO E LATTINE”

IL SINDACO

PREMESSO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

ULTERIORMENTE PREMESSO che, nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

CONSIDERATA la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni di carattere culturale - musicale, sociale e sportivo, da realizzarsi nel territorio del Comune, per prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in recipienti di vetro nella zona interessata dalle manifestazioni medesime che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Considerato che tali problematiche si concentrano nelle ore serali e notturne soprattutto nell’area dove si svolgono le manifestazioni citate, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali e presso i commercianti che svolgono la loro attività in forma itinerante su strade o aree pubbliche;

Viste le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l’abbandono indiscriminato di bottiglie in vetro vuote sulle strade e piazze pubbliche;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando: la vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in

- bottiglie di vetro, in lattine e in contenitori di plastica, questi ultimi se sigillati, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro, di plastica e lattine chiuse queste due ultime tipologie di contenitori chiuse ermeticamente;

Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4. il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare : l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

• l'art. 16 della legge 689/1981.

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, strade e aree pubbliche attrezzate dal 07 agosto 2018 al 25 agosto 2018;
 2. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore in 02:00 fino alle 7:00;
 3. Il divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine e in qualsiasi altro tipo di contenitore;
 4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
4. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

- Che questa Ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Spilinga ;
- trasmessa alla Prefettura, a tutte le forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sulla osservanza del provvedimento.

Spilinga, li 06/08/2018



H. SINDACO
Dott. Armando Fiamingo